



Ministero

per i beni e le attività culturali

e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI
E PAESAGGIO
Servizio V

Roma

**Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare**

Direzione Generale per le
Valutazioni Ambientali
Via Cristoforo Colombo,44
00147 ROMA

(dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it)

VGR Wind 127
S.r.l.

(vrgwind127@pec.it)

DLA Piper

Alla c.a. Avv. Germana Cassar
(germana.cassar@dlapiper.com)

Oggetto: Intervento: [ID_VIP: 4407] – Impianto eolico denominato “Piano delle Tavole” e relative opere
connesse costituito da 18 aerogeneratori con potenza complessiva di 36 MW da realizzare in agro
dei comuni di Banzi, Palazzo San Gervasio, Genzano di Lucania, Acerenza e Oppido Lucano
(PZ). *Rich.:* Soc. VRG Wind 127 S.r.l.

Istanza di proroga di validità del provvedimento di VIA regionale.

**Parere tecnico istruttorio della DG ABAP con CONTRODEDUZIONI ALLE
OSSERVAZIONI DEL PROPONENTE a seguito di Comunicazione dei motivi ostativi ex
art. 10bis Legge n. 241/90 e s.m.i.**

E. p.c.

Ufficio di Gabinetto

dell'On. Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
(mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

“

**Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio della Basilicata**

Via Andrea Serrao, 1
85100 POTENZA

(mbac-sabap-bas@mailcert.beniculturali.it)

“

**Segretariato Regionale del MiBAC
per la Basilicata**

Corso XVIII Agosto 1860, 84
85100 - POTENZA

(mbac-sr-bas@mailcert.beniculturali.it)

“

Regione Basilicata

Dipartimento Ambiente e Energia
Via Vincenzo Verrastro, 5
85100 POTENZA

(ambiente.energia@cert.regione.basilicata)
(ufficio.compatibilita@cert.regione.basilicata.it)



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4554 - FAX 06-6723. 4416/4499

e-mail: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

24/09/2019

X
86

E, p.c

Servizio II –
Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

Ci si riferisce al procedimento, descritto in oggetto, relativo all'istanza presentata dalla Società VRG Wind 127 S.r.l. (*qui di seguito la Società*) il 6/12/2018, acquisita agli atti di questa Direzione Generale con prot. n. 573 del 9/01/2019, per la proroga dei termini di validità del provvedimento di VIA regionale relativo al **“Progetto di Impianto eolico denominato “Piano delle Tavole” e relative opere connesse, costituito da 18 aerogeneratori con potenza complessiva di 36 MW, da realizzare in agro dei comuni di Banzi, Palazzo San Gervasio, Genzano di Lucania, Acerenza e Oppido Lucano (PZ).”**

Questa Direzione Generale, vista la documentazione presentata, tenuto conto di quanto evidenziato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio competente per territorio e dal Servizio II di questa Direzione Generale, **tenuto conto delle modifiche legislative nel frattempo intervenute in merito all'individuazione di siti non idonei all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili (L.R. n. 54 del 30/12/2015) e della necessità di dover rivalutare gli eventuali impatti cumulativi e/o interferenze che potrebbero derivare dalla realizzazione e/o autorizzazione di ulteriori iniziative analoghe nel frattempo intervenute nel medesimo contesto territoriale, ha ritenuto che non sussistessero, ai fini del procedimento in questione, i presupposti per poter confermare le valutazioni effettuate in merito al Progetto di cui trattasi nell'ambito della VIA regionale all'epoca espletata.**

Con Nota prot. del 18/07/2019 n. 19883 comunicava ai sensi dell'art.10bis della Legge 241/1990 e s.m.i. i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di proroga del provvedimento di VIA, rilasciato dalla Regione Basilicata con **DGR n. 606 del 22/05/2014.**

Esaminate le osservazioni, presentate nei termini di cui all'art.10bis L.241/1990 e s.m.i. dalla Società tramite lo Studio Legale Tributario Associato DLA Piper con Nota del 29/07/2019 (prot. n. 21451 del 31/07/2019), questa Direzione Generale comunica di seguito le motivazioni che ostano all'accoglimento di dette osservazioni.

In particolare:

- **per quanto riguarda il punto “II. Sulla violazione dell'art. 25 del D.Lgs. 152/2006 e sull'obbligo di concedere la proroga della V.I.A.”** si ritiene opportuno richiamare in premessa quanto stabilito al c.5, art.25, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. **“Decorsa l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente”.**

Sebbene l'intervento sia stato valutato e autorizzato nell'ambito di un procedimento *ex art. 12* del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i., conclusosi prima della entrata in vigore della L.R. n.54 del 30/12/2015, **l'autorizzazione rilasciata con Determinazione Dirigenziale 73AD.2013/D.00528 del 23/07/2013 (seguita dall'Autorizzazione Unica in variante con Determinazione Dirigenziale 150C.2014/D.00557 del 16/06/2014), è stata già oggetto di quattro proroghe concesse dalla Regione:** la Determinazione Dirigenziale n. 15AC.2015/D.01153 del 13/07/2015, la Determinazione Dirigenziale n. 5AC.2016/D.00449 del 21/04/2016 con termine di avvio lavori al 25/06/2017 e fine lavori al 22/05/2019 (conformemente al termine di validità della VIA), la Determina Dirigenziale n. 23AF.2017/D.00813 del 21/07/2017 relativa al solo inizio lavori al 25/06/2018 ed, in ultimo, la Determina Dirigenziale n. 23AF.2017/D.01147 del 31/10/20187 relativa al solo inizio lavori al 25/04/2019.



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4554 - FAX 06-6723. 4416/4499

e-mail: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

2/7

24/09/2019

Ferma restando la necessità, allo scadere dei cinque anni, **di reiterare il procedimento di VIA**, la cui efficacia è quindi decorsa, l'istanza di concessione della proroga, pur prevista dalla norma, **deve essere oggetto di una valutazione da parte dell'Autorità competente di concerto con questo Ministero.**

Oltre a dover procedere ad una attenta considerazione delle nuove circostanze, elementi e fattori ambientali, nel frattempo intervenuti, che potrebbero aver modificato in maniera significativa il contesto territoriale di riferimento, detta valutazione **deve svolgersi in base alle norme vigenti (tempus regit actum).** Prevede, infatti, l'art.25 comma 5 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. che **'...Decorsa l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente..'**

Si contesta l'affermazione per cui la proroga costituirebbe persino un atto dovuto, quando invece il succitato art.25 comma 5 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i è chiaro nel prevedere la reiterazione del procedimento allo scadere del quinquennio di efficacia temporale del provvedimento di VIA, salva la concessione della proroga, in quanto tale, quale concessione, rimessa alle opportune valutazioni dell'Autorità competente.

Sono, quindi, del tutto fuori luogo le affermazioni per cui l'Autorità competente dovrebbe concedere la proroga tenuto conto delle cause di forza maggiore, dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'iniziativa, in quanto progetto di rilevanza strategica e, dunque, di tutte le importanti ricadute di tipo economico, considerati, altresì, gli aspetti relativi alla promozione delle energie da fonti rinnovabili.

Senza entrare nel merito delle considerazioni sulle politiche di sostenibilità ambientale in ambito nazionale e sopranazionale, del tutto condivisibili, come delle altre argomentazioni esposte, che, tuttavia, esulano tutte dalla questione di cui qui si discute, ciò che rileva è quanto dispone l'art.25 c.5 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Questa Direzione Generale applica i principi dell'ordinamento giuridico, non certo intende violarli, come farebbe, invece, come asserito dalla Società, non riconoscendo rilevanza alla causa di forza maggiore.

D'altro canto, ma unicamente per completezza espositiva, non possono assimilarsi ad eventi di forza maggiore problematiche, quali carenze infrastrutturali, una riscontrata ridotta capacità della Rete elettrica Nazionale, l'avvio di procedimenti espropriativi e sopravvenute interferenze, circostanze e evenienze che la Società avrebbe dovuto considerare ed esaminare *ex ante*, in sede di previsione e studio di fattibilità del progetto, valutandone attentamente le ricadute sui tempi di realizzazione.

Ed, analogamente *ex ante*, vista la segnalata complessità del progetto, la Società avrebbe dovuto prevedere la realizzazione del progetto entro i termini di validità del provvedimento di VIA, ovvero in cinque anni, assumendosi, anche qui preventivamente, rischi e costi in caso di mancato rispetto dei tempi di efficacia del provvedimento di VIA.

Il progetto, invece, è stato sottoposto a varianti, di cui una sostanziale, rispetto a quello originariamente autorizzato e, come detto, l'Autorizzazione Unica ha avuto quattro proroghe dalla Regione, concesse sempre per le diverse e varie problematiche già menzionate.

Del tutto inconferente è poi l'asserita violazione del legittimo affidamento circa la realizzazione dell'iniziativa, per cui la Società avrebbe avviato i lavori, sostenendo ingenti spese, confidando nella concessione della proroga.

La Società ha deciso di sostenere dei costi, fiduciosa della concessione della proroga, in forza di una presunzione, tutta soggettiva, di automaticità nella concessione della proroga, in palese contrasto con quanto stabilito dall'art.25 comma 5 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Tantomeno, dall'autorizzazione alla variante con proroga dell'avvio dei lavori, da parte della Regione con DD prot.23AF.2018/D.01147 datata 31/10/2018, giusta autorizzazione della Soprintendenza all'interramento degli ultimi 505 mt. di cavidotto (prot.2377 del 30/08/2018), dovrebbe evincersi una



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4554 - FAX 06-6723. 4416/4499

e-mail: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

definitiva conferma della compatibilità del progetto con l'area di intervento, cui questa Direzione Generale, secondo quanto riferisce la Società, sarebbe tenuta a conformarsi concedendo la proroga. L'Autorizzazione regionale alla variante con proroga dell'avvio dei lavori non inficia il decorso dell'efficacia del provvedimento di VIA, tant'è che nel provvedimento DD prot.23AF.2018/D.01147 del 31/10/2018, nell'accogliere l'istanza di proroga del termine di inizio dei lavori, **si precisa che resta fermo il termine di ultimazione degli stessi fissato al 22/05/2019.**

Quanto affermato dalla Società è palesemente in contrasto anche con quanto specificato dall'art. 15, comma 2 del T.U. per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 17, comma 1, *lett. f)*, D.L. 133/2014, convertito in L. 164/2014, che, in merito alla natura dell'istituto della "proroga" e ai presupposti oggettivi per la concessione della medesima, al comma 2 bis del citato art. 15, **specifica come la proroga dei termini è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate; circostanza questa non rinvenibile nel caso in questione.**

Come ampiamente specificato in giurisprudenza, la durata limitata nel tempo dei titoli edificatori costituisce un principio cardine dell'intero sistema della disciplina urbanistica. La previsione dei termini di inizio e di ultimazione lavori nel permesso di costruire (art. 15, comma 1 T.U. Edilizia) trova la sua ragione giustificatrice nella necessità di avere una certezza temporale circa le attività di trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, al fine di impedire che l'aggiornamento della disciplina urbanistica risulti in qualche modo condizionato da precedenti permessi di costruire senza un limite temporale (Tar Lombardia Milano, Sez. II, 4 agosto 2016 n. 1564).

Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza prevalente, l'effettivo inizio dei lavori deve essere valutato non in via generale e astratta, ma con specifico riferimento all'entità e alle dimensioni dell'intervento edilizio programmato e autorizzato, al fine di evitare che il termine per l'avvio dell'edificazione possa essere eluso mediante lavori fittizi e simbolici, e quindi non significativi di un effettivo intendimento del titolare del permesso di procedere alla costruzione (Cons. Stato, Sez. IV, 30 settembre 2013, n. 4855).

L'osservazione appare, quindi, destituita di fondamento.

- **per quanto riguarda il punto "III. Sull'inapplicabilità della Legge Regionale 54/2015":**

Questa Direzione non sostiene che con la L.R. 54/2015 sono stati imposti nuovi vincoli di inedificabilità/divieti di realizzazione di impianti nell'area in oggetto; segnala, invece, che la L.R. 54/2015 ha individuato dei criteri per individuazione dei siti non idonei (aree *buffer*) all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Se è vero che l'individuazione di aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili non può tradursi nell'imposizione di nuovi vincoli ambientali o paesaggistici, è anche vero che la finalità primaria del procedimento di VIA è di dare concreta applicazione ai principi di prevenzione e di precauzione, fondamenti del diritto dell'ambiente.

La VIA, infatti, è il procedimento con il quale vengono preventivamente individuati gli effetti sull'ambiente, sulla salute e sul benessere umano di un progetto, identificando e valutando le misure atte a prevenire, eliminare o rendere minimi gli impatti negativi sull'ambiente, prima che questi si verifichino effettivamente. In tale ambito il principio di prevenzione significa che si deve intervenire prima che siano causati i danni ambientali, al fine, per quanto sia possibile, di eliminare o, almeno, di ridurre fortemente il rischio che gli stessi si verifichino. Il principio di precauzione impone, invece, di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente, prevedendo una tutela anticipata rispetto alla fase dell'applicazione delle migliori tecniche, che caratterizzano il principio di prevenzione.

Alla luce di questi principi, stante la piena efficacia del mutato quadro normativo, sopraggiunto senza che le opere precedentemente autorizzate con DGR 606 del 22 maggio 2014 fossero realizzate, è dunque necessario analizzare *ex-novo* l'insieme delle interferenze possibili, attraverso una nuova



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo.

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4554 - FAX 06-6723. 4416/4499

e-mail: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

valutazione di impatto ambientale, secondo quanto stabilito dall'art. 25 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Il richiamo, nelle Osservazioni della Società, alle Disposizioni transitorie di cui all'art. 4 della L.R. 54/2015, che prevede l'applicazione della norma oltre che ai procedimenti avviati dopo la data di approvazione della legge anche a quelli già avviati, *"per i quali la Conferenza di Servizi non si sia ancora conclusa con esito positivo alla data di entrata in vigore della presente legge"* **deve ritenersi applicabile, a maggior ragione, nei casi in cui, in considerazione del tempo trascorso, l'autorizzazione abbia ormai dispiegato la propria efficacia senza che l'intervento sia stato realizzato.**

Nel quadro dello Studio d'Impatto Ambientale, da elaborarsi nell'ambito dell'eventuale nuovo procedimento di VIA, si dovrà allora tenere conto che nell'area interessata all'intervento vi sono dei siti (aree *buffer*), dichiarati non idonei alla installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, secondo quanto stabilito dalla L.R. n. 54/2015.

Si dovrà quindi verificarne la compatibilità al fine di una maggiore attendibilità ed adeguatezza, anche nell'ambito di una mappatura (ad oggi, come noto, non disponibile), sull'intero territorio regionale di tutti gli impianti eolici esistenti, quelli in corso di realizzazione e quelli per i quali è ancora in itinere la procedura autorizzatoria regionale e/o comunale.

Si evidenzia, inoltre, che ai pareri delle Soprintendenze di settore rilasciati nel corso dell'istruttoria del procedimento di VIA, di cui è decorsa l'efficacia, e quindi richiamati nelle Osservazioni della Società, è seguito, in riscontro all'istanza di proroga del 6/12/2018 e per la relativa istruttoria, il parere di cui alla nota prot. 668 del 7/3/2019 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio competente per territorio, **da cui emerge la necessità di rivalutare i potenziali impatti ambientali significativi del progetto, alla luce delle modifiche legislative e degli impatti cumulativi e/o interferenze con iniziative analoghe, nel frattempo intervenuti.**

Preme, infine, evidenziare, come sia pacifico in giurisprudenza che l'ambito delle valutazioni in materia di compatibilità ambientale che il Ministero dei beni e delle attività culturali è chiamato ad esprimere all'interno della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale deve estendersi ben oltre il perimetro fisico degli ambiti sottoposti a tutela e/o a vincolo paesaggistico (cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, Sent. n. 1674 del 29/01/2013)¹; (Sent. n. 1144 del 04/02/2014)².

¹ Consiglio di Stato, Sezione VI, Sentenza n. 1674 del 29/01/2013: *"... Infatti, sotto il profilo generale, nel corso del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale il Ministero per i beni culturali ed ambientali può e deve valutare ogni conseguenza, diretta o indiretta, che dalla realizzazione dell'opera deriva alla integrità del paesaggio, nella sua fruibilità collettiva e nella percezione visiva dei valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili. In tale ambito valutativo, infatti, il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato dalla realizzazione di opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella riveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo; ai fini della valutazione dell'impatto ambientale il paesaggio si manifesta quale componente qualificata ed essenziale dell'ambiente, nella lata accezione che di tale bene giuridico ha fornito l'evoluzione giurisprudenziale, anche costituzionale (tra le tante, Corte Cost. 14 novembre 2007, n. 378)...."*

² Consiglio di Stato, Sezione VI, Sentenza n. 1144 del 04/02/2014, ha confermato il suddetto principio, ulteriormente argomentando: *"... Va premesso che questa sezione ha già avuto modo di osservare che quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo (cfr., sia pure in relazione alla procedura di v.i.a. la sentenza di questa sezione 26 marzo n. 1647) il paesaggio quale bene potenzialmente pregiudicato alla realizzazione delle opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella riveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo. In altri termini il paesaggio si manifesta in tali casi quale componente essenziale dell'ambiente, nella lata accezione che di tale bene giuridico ha fornito l'evoluzione giurisprudenziale, anche di matrice costituzionale (tra le tante, Corte Cost. 14 novembre 2007, n. 378). Già nell'ordinanza n. 416 del 2013, resa nell'ambito di questo giudizio in sede di appello cautelare, questo Consiglio aveva sinteticamente richiamato il particolare effetto di "irradiazione" del regime vincolistico che assiste i beni paesaggistici allorquando, come nella specie, vengono in rilievo opere infrastrutturali di rilevante impatto sul paesaggio ..."*



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4554 - FAX 06-6723. 4416/4499

e-mail: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

- **per quanto riguarda il punto "IV. Sull'avvenuta valutazione dell'effetto cumulativo tra gli impianti"**

In merito si ritiene utile evidenziare come, a seguito dell'emanazione del D.Lgvo 16 giugno 2017, n. 104 di modifica del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, l'attribuzione della competenza allo Stato in materia di VIA degli impianti eolici a terra superiori a 30 MW, in presenza di un quadro normativo che mantiene in capo alla Regione la competenza dei procedimenti di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 nell'ambito del quale confluisce oltre che l'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs. n. 142/2004 anche la procedura di V.I.A. (sia statale che regionale), richiede un fondamentale coordinamento tra gli enti nella gestione dei rispettivi procedimenti.

Infatti, in assenza di un nuovo Piano Energetico aggiornato che possa fare un puntuale censimento degli impianti esistenti sul territorio (la Basilicata ha abbondantemente superato già da tempo gli obiettivi energetici regionali da fonte rinnovabili stabiliti con il Burden sharing del "Piano 20 20 20"), **la valutazione, a distanza di tempo, delle istanze di proroga di provvedimenti riferiti ad interventi che, sebbene già valutati ed autorizzati, a distanza ormai di circa cinque anni non sono stati ancora realizzati, presuppone una puntuale ed aggiornata verifica del contesto territoriale di riferimento, che potrebbe, in questi ultimi anni, risultare essere stato significativamente modificato proprio a causa dell'avvenuto proliferare di tali impianti sul territorio regionale.**

Tale problematica è stata peraltro già evidenziata alla Regione Basilicata dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata che, con nota prot. n. 1566 del 28/02/2019, proprio in considerazione degli innumerevoli procedimenti in corso di istruttoria, ha manifestato la necessità ed urgenza di conoscere la mappatura sull'intero territorio regionale di **tutte le strutture eoliche esistenti, di quelle in corso di realizzazione, di quelle già autorizzate e non ancora realizzate e di quelle per le quali è in itinere la procedura autorizzativa regionale, sia nell'ambito dei procedimenti di VIA regionale che di Procedura Autorizzativa Semplificata (cosiddetto "minieolico" altrettanto non trascurabile in termini di impatti), con l'indicazione delle aree non idonee definite con L.R. n. 54/2015.**

Le informazioni richieste, ma a tutt'oggi non ancora fornite, consentirebbero, di disporre di un quadro conoscitivo da ritenersi ancor più indispensabile nell'ambito dei procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di impianti di potenza superiore ai 30 MW, che, a seguito delle modifiche introdotte al D.Lgs.vo n. 152 del 03/04/2006 (D. Lgs. n. 16 giugno 2017, n. 104), sono stati attribuiti alla competenza statale.

Tale quadro conoscitivo consentirebbe infatti di valutare, **oltre che le eventuali interferenze tra gli impianti medesimi come nel caso di cui trattasi, i potenziali impatti cumulativi significativi e negativi** che le nuove proposte potrebbero determinare in un territorio connotato **dalla presenza di un diffuso patrimonio culturale e paesaggistico a forte vocazione rurale, già fortemente compromesso dalla presenza di impianti esistenti e/o già autorizzati dalla Regione fino a giugno 2017.**

Si ribadisce dunque la necessità di valutare la compatibilità/sostenibilità dell'intervento in un quadro d'insieme che permetta alle amministrazioni competenti, e specificatamente a questo Ministero, di valutare appieno l'insieme dei possibili impatti cumulativi che possono generarsi sul contesto paesaggistico nell'ambito dell'area vasta.

Per le motivazioni su esposte, questa Direzione Generale,

tenuto conto di quanto evidenziato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio competente per territorio;

visto il parere del Servizio II di questa Direzione Generale;



6/7

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4554 - FAX 06-6723. 4416/4499

e-mail: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

24/09/2019

viste e valutate le osservazioni presentate dallo Studio Legale Tributario Associato DLA Piper per conto della Società VGR Wind 127 S.r.l. ed acquisite agli atti con prot. n. 21451 del 31/01/2019, ai fini del procedimento in oggetto, **ritiene di dover confermare il parere già formulato con nota prot. 19883 del 18/07/2019 che ad ogni buon fine si allega alla presente.**

II RUP
(U.O.T.T. n. 9)
(Arch. Rocco B. ~~TRAMUTOLA~~)

II DIRIGENTE
(Arch. Roberto BANCHINI)
R. Banchini

IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Federica GALLONI)
F. Galloni



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo